



Decisione/1806/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5680/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Gino Scaccia - Componente

Antonino Piro - Componente

Paola Balducci - Componente

Accursio Gallo - Componente

Loredana Germanò - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Federico Salinari - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5680/TFNSVE/2025-2026, 5680 - Ricorso proposto dalla società GRUPPO SPORTIVO FRAORE ASD (matricola 73761) contro la società SPORTING CLUB S.ILARIO (matricola 949190) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore YAHYA TAUPHIQ (matricola 3464767);

in data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società GRUPPO SPORTIVO FRAORE ASD (matricola 73761) ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società SPORTING CLUB S.ILARIO (matricola 949190), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, con riferimento al calciatore TAUPHIQ YAHYA (matricola 3464767).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione allegata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 70,00 (settanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società SPORTING CLUB S.ILARIO (matricola 949190) tenuta alla corresponsione, in favore della società GRUPPO SPORTIVO FRAORE ASD (matricola 73761), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore TAUPHIQ YAHYA (matricola 3464767), nella misura di euro 70,00 (settanta/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai